REGOLAMENTO INTERNO / 2026
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Codice Etico

v.2.0

Il regolamento interno che fissa le regole di comportamento di chiunque agisce per l'Associazione di Promozione Sociale PRED ETS.

Approvato dall'Assemblea dei soci · Verbale n. 5/2026 del 26/10/2026

PRED ETS — Associazione di Promozione Sociale
Vico Campagnari 21, 80133 Napoli (NA) · C.F./P.IVA 10430021211
RUNTS Repertorio n. 136041 · info@predets.com · PEC predets@pec.it · predets.com

Cinema per il cambiamento

Indice

Dati identificativi **3**

Art. 1 · Oggetto e perimetro **3**

Art. 2 · Destinatari **4**

Art. 3 · Principi **4**

Art. 4 · Volontariato e compensi **5**

Art. 5 · Conflitti di interesse **6**

Art. 6 · Rapporti con la pubblica amministrazione e con i finanziatori **7**

Art. 7 · Diritto d'autore e intelligenza artificiale **8**

Art. 8 · Dati personali **8**

Art. 9 · Rappresentazione delle persone **9**

Art. 10 · Violazioni e provvedimenti **9**

Art. 11 · Adozione, revisione e rinvio **10**

Dati identificativi

Il Codice Etico è il regolamento interno che fissa le regole di comportamento di chiunque agisce per l'Associazione di Promozione Sociale PRED ETS.

Voce	Dato
Ente	**Associazione di Promozione Sociale PRED ETS**
C.F./P.IVA	10430021211
Sede legale	Vico Campagnari 21, 80133 Napoli (NA)
Recapiti	info@predets.com · PEC predets@pec.it
RUNTS	Repertorio n. 136041; iscritta il 27/12/2024, sezione Associazioni di promozione sociale dall'08/01/2025
Organo che approva	Assemblea dei soci, art. 15 dello Statuto
Atto di approvazione	Verbale n. 5/2026 del 26/10/2026
Versione	v.2.0
Entrata in vigore	Dalla data di approvazione

Registro delle revisioni

Versione	Data di approvazione	Natura	Organo
v.2.0	26/10/2026	Revisione integrale	Assemblea dei soci
v.1.0	23/04/2026	Prima emissione	Assemblea dei soci

Art. 1 · Oggetto e perimetro

1. Il Codice stabilisce le regole di comportamento vincolanti per chiunque agisce in nome o per conto dell'Associazione di Promozione Sociale PRED ETS (di seguito "PRED"). Il Codice vincola i soci e i componenti degli organi dalla data di approvazione; vincola gli altri destinatari dalla sottoscrizione della dichiarazione dell'art. 2, comma 2, o dal richiamo nel contratto o nell'accordo che li riguarda.
2. Il Codice è adottato come regolamento interno ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e ne integra le disposizioni. In caso di contrasto prevale lo Statuto.
3. La tutela dei minori, delle persone con disabilità e degli adulti con minori opportunità, i canali di segnalazione e la loro gestione sono disciplinati dalla **Safeguarding Policy PRED-POL-SAFE-001**, alla quale il Codice rinvia.
4. Le regole di prevenzione dei reati contenute nel Codice operano come regole di condotta e sono distinte dal modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel Codice e nella Safeguarding Policy "Consiglio Direttivo" indica l'Organo Esecutivo previsto dagli artt. 16 e 17 dello Statuto.

Art. 2 • Destinatari

1. Il Codice si applica:

a) ai soci;

b) ai componenti degli organi associativi;

c) ai volontari, occasionali o non occasionali, iscritti o meno nel registro previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito "CTS");

d) a chi svolge per PRED un incarico, retribuito o gratuito, a qualunque titolo;

e) ai partner e ai fornitori, per le attività svolte con PRED o per suo conto, quando il contratto o l'accordo di partenariato richiama il Codice e la Safeguarding Policy.

2. I destinatari indicati alle lettere da a) a d) sottoscrivono, prima di iniziare l'attività per PRED, una dichiarazione di presa visione e di impegno al rispetto del Codice, secondo il modello dell'Allegato B della Safeguarding Policy, su carta o in forma elettronica (art. 11, comma 4, della Safeguarding Policy). I soci e i componenti degli organi in carica alla data di approvazione la sottoscrivono nella seduta dell'Assemblea che approva il Codice o, se assenti, subito dopo e comunque prima di svolgere attività per PRED. Chi diventa socio o componente degli organi dopo l'approvazione la sottoscrive con la domanda di ammissione (art. 5 dello Statuto) o prima di assumere la carica, e comunque prima di svolgere attività per PRED.

3. I volontari occasionali sottoscrivono la stessa dichiarazione e ricevono, prima dell'attività, il briefing di tutela previsto dalla Safeguarding Policy.

Art. 3 • Principi

1. **Dignità della persona.** Ogni persona con cui PRED entra in relazione, sia essa partecipante, interprete, collaboratore o spettatore, ha pari dignità. Chi agisce per PRED tutela la dignità delle persone in ogni fase di ripresa, registrazione e rappresentazione.

2. **Non discriminazione.** PRED tratta le persone in modo paritario nella selezione dei partecipanti, nell'affidamento degli incarichi, nell'accesso alle attività e nella rappresentazione artistica, senza distinzioni fondate su sesso, identità di genere, orientamento sessuale, origine etnica o nazionale, lingua, religione o convinzioni personali, disabilità, età, condizione sociale o economica (in coerenza con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). PRED promuove la parità di genere nei gruppi di lavoro, nei ruoli decisionali e nella rappresentazione.

3. **Legalità, integrità e trasparenza.** Chi agisce per PRED rispetta le leggi italiane ed europee applicabili, lo Statuto e il Codice. PRED gestisce con trasparenza le risorse che riceve e rende conto del loro impiego.

4. **Accessibilità come scelta artistica.** Per PRED l'accessibilità entra nel processo creativo dalla fase di ideazione. Performer LIS, audiodescrittori e consulenti di accessibilità sono figure artistiche a pieno titolo e sono citati nei crediti, secondo l'art. 7, comma 2, con ruolo paritario rispetto a regia, interpretazione e composizione. PRED coinvolge le persone con disabilità nelle scelte che le riguardano, secondo il principio "niente su di noi senza di noi". I servizi di accessibilità di ciascun progetto sono definiti nel progetto stesso, in coerenza con le risorse disponibili.

5. **Responsabilità verso la comunità.** PRED misura i propri progetti sull'eredità che lasciano ai territori e li costruisce con le comunità e gli enti del territorio coinvolti.

6. **Proporzionalità.** PRED applica il Codice e la Safeguarding Policy in modo proporzionato al rischio effettivo di ciascuna attività e alle risorse di un ente che opera con il lavoro volontario, anche occasionale. La proporzionalità riguarda gli adempimenti e non le tutele: nessuna ragione di costo, di tempo o di organizzazione giustifica la riduzione di una tutela che la Safeguarding Policy riconosce alle persone.

7. **Molestie, ricatti e abusi di potere.** Le molestie, anche sessuali, i ricatti e gli abusi di potere tra chi agisce per PRED sono vietati e costituiscono violazione del Codice ai sensi dell'art. 10. Per lo scambio di ruoli, compensi o visibilità con favori sessuali o degradanti e per le relazioni che abusano di una posizione si applica l'art. 7, comma 7, della Safeguarding Policy.

Art. 4 • Volontariato e compensi

1. PRED svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 35, comma 1, CTS). Possono prestare attività di volontariato per PRED anche persone che non sono socie.

2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito (art. 17, comma 2, CTS) ed è esclusa da qualsiasi retribuzione, anche da parte del beneficiario (art. 17, comma 3, CTS).

3. Al volontario sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo, anche con una delibera valida per più progetti. I rimborsi forfettari sono vietati (art. 17, comma 3, CTS). È ammessa l'autocertificazione nei limiti e per le spese e le attività stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, CTS.

4. Il volontario è non occasionale quando è impegnato in modo stabile in un progetto di PRED; è occasionale quando presta attività in uno o più eventi singoli, senza essere impegnato in modo stabile in un progetto. La qualifica è attribuita per ciascun progetto, senza soglie di ore o di giorni, dal Presidente o dal referente del progetto da lui indicato per iscritto, ed è comunicata al volontario prima dell'inizio dell'attività. La qualifica corrisponde all'impegno effettivo, ferma l'iscrizione nel registro dei volontari prevista dall'art. 17, comma 1, CTS (comma 5).

5. PRED iscrive nel registro dei volontari chi presta attività in modo non occasionale (art. 17, comma 1, CTS). PRED assicura tutti i volontari, occasionali e non occasionali, contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi (art. 18 CTS), con coperture attive prima dell'inizio dell'attività. Le coperture possono essere stipulate per ciascun progetto o attivate tramite la rete associativa cui PRED aderisce. Il referente del progetto verifica prima dell'attività che la copertura sia attiva.

6. PRED può assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, soltanto quando ciò è necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nei limiti numerici dell'art. 36, comma 1, CTS, fatto salvo l'art. 17, comma 5, CTS. Ai soci l'incarico retribuito è conferito nei casi previsti dall'art. 4 dello Statuto. Ogni incarico è conferito per iscritto, indica oggetto, durata e compenso ed è pagato con strumenti tracciabili. Il compenso dei componenti del Consiglio Direttivo e dei soci che prestano la propria attività lavorativa in progetti sponsorizzati da enti o organizzazioni esterne a PRED o che comportano proventi per PRED è deliberato dall'Assemblea (art. 15 dello Statuto) e rispetta i limiti dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 8, comma 3, lett. a) e b), CTS.

7. La qualità di volontario è incompatibile con ogni rapporto di lavoro o incarico retribuito con PRED (art. 17, comma 5, CTS). Per la durata di un incarico retribuito il socio è escluso dal volontariato per PRED e dal registro dei volontari.

8. Chi presta per PRED una prestazione professionale come attività di lavoro è compensato, e PRED non chiede una prestazione professionale gratuita in cambio di formazione o di visibilità. Questa regola non limita il volontariato né l'opera gratuita dei soci per le attività di PRED, che sono gratuiti e legittimi, fermo il comma 7.

9. Per ogni progetto finanziato o che comporta proventi per PRED, il Consiglio Direttivo stabilisce per iscritto, prima dell'attività a cui si riferisce e per ciascun socio che vi partecipa, se opera come volontario o con un incarico retribuito ai sensi del comma 6. Opera come volontario il socio che presta un'attività spontanea, personale e gratuita (art. 17, comma 2, CTS) che non corrisponde a una voce di costo del personale del budget, del bando o dell'atto di finanziamento. Ogni prestazione lavorativa che corrisponde a una voce di costo del personale, o che il bando o l'atto di finanziamento affida a personale interno o a soci, è un incarico retribuito: il Consiglio Direttivo non può qualificarla come volontariato e il socio che la svolge è retribuito, con compenso deliberato dall'Assemblea (art. 15 dello Statuto) e nei limiti del comma 6. La decisione può essere adottata, integrata o modificata anche nel corso del progetto, ma vale soltanto per l'attività non ancora svolta e non rende retribuita un'attività già svolta come volontario. Il Consiglio Direttivo può ridurre il budget destinato ai propri componenti a favore dei collaboratori soltanto per l'attività non ancora svolta e senza incidere sui compensi già deliberati dall'Assemblea né sugli incarichi già conferiti; ogni aumento resta deliberato dall'Assemblea. Per i componenti del Consiglio Direttivo e per le persone a loro collegate si applica l'art. 5.

Art. 5 · Conflitti di interesse

1. Si ha conflitto di interessi quando un interesse personale del destinatario, o di una persona a lui collegata, può influire sulle decisioni o sulle attività che svolge per PRED.

2. Sono persone collegate: il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente; i parenti entro il **terzo grado** (ad esempio genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipoti, zii, bisnonni; i cugini sono fuori) e gli affini entro il **secondo grado** (ad esempio suoceri, generi e nuore, cognati), secondo il criterio dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 8, comma 3, lett. d), CTS; gli enti e le società che tali persone amministrano o controllano.

3. Chi si trova in conflitto lo dichiara per iscritto all'organo competente prima della decisione, **lascia la seduta** durante la trattazione e il voto del punto e si astiene da ogni atto relativo. Il verbale riporta la dichiarazione e l'uscita dalla seduta.

4. Quando la decisione riguarda un socio o un componente degli organi, sono in conflitto anche le persone a lui collegate che siano soci o componenti degli organi.

5. Se le uscite dalla seduta privano il Consiglio Direttivo del numero legale previsto dall'art. 16 dello Statuto, la decisione è rimessa all'Assemblea. L'Assemblea ordinaria (art. 15 dello Statuto) è convocata, anche con urgenza, a richiesta del Consiglio Direttivo, se ha il numero legale, o di almeno un terzo dei soci (artt. 14 dello Statuto e 20 del codice civile), con avviso che indica anche la seconda convocazione; se il Presidente è in conflitto, la seduta è presieduta dal socio designato dai presenti.

6. Ogni rapporto economico tra PRED e un socio, un componente degli organi o una persona collegata è deciso secondo il comma 3, è motivato per iscritto e si svolge a condizioni allineate a quelle di mercato (art. 8, comma 3, lett. c) e d), CTS).

7. Il socio o il componente degli organi che ricopre una carica pubblica elettiva o un incarico presso una pubblica amministrazione applica il comma 3 a ogni decisione di PRED che riguarda l'amministrazione in cui opera. Può informare quell'amministrazione di iniziative di PRED soltanto su

richiesta dell'organo competente di PRED, per iscritto e in forma documentata, ferma restando la regola dell'art. 6, comma 2. PRED intrattiene i rapporti con quell'amministrazione nelle forme ordinarie e documentate.

8. Ogni socio e ogni componente degli organi sottoscrive l'impegno al rispetto del presente articolo con la dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 2.

9. Restano ferme le disposizioni dell'art. 24, comma 2, CTS, che rinvia, in quanto compatibile, all'art. 2373 del codice civile per le delibere assembleari, e dell'art. 27 CTS, che rinvia all'art. 2475-ter del codice civile per gli amministratori. La violazione degli obblighi dei commi 3 e 4 costituisce violazione del Codice ai sensi dell'art. 10, fermi gli effetti dell'art. 2373 del codice civile sulla validità della deliberazione. Il presente articolo non limita il diritto di voto che l'art. 7 dello Statuto riconosce ai soci.

10. Quando il Codice o la Safeguarding Policy attribuiscono una funzione al Presidente e questi è coinvolto nel fatto o è persona collegata a chi è coinvolto (art. 3 della Safeguarding Policy), la esercita un componente del Consiglio Direttivo che non sia persona collegata a chi è coinvolto; se i componenti sono più di uno, decidono di comune accordo chi la esercita; se non ve ne sono o non raggiungono l'accordo, provvede l'Assemblea. La sostituzione riguarda le sole funzioni attribuite dal Codice e dalla Safeguarding Policy e non modifica la rappresentanza legale di PRED (art. 18 dello Statuto). Per gli atti verso terzi connessi a tali funzioni, ad esempio le comunicazioni alle autorità, ai finanziatori e al Garante per la protezione dei dati personali, il Presidente conferisce per iscritto, previa approvazione dell'Organo Esecutivo, procura speciale ai componenti del Consiglio Direttivo che possono esercitarle (art. 18 dello Statuto); la procura riguarda i soli atti verso terzi connessi a quelle funzioni. La mancanza o il ritardo della procura non sospende le misure urgenti di protezione (Safeguarding Policy, art. 5, comma 5, lettera b)) né la denuncia all'autorità, che il Responsabile e ciascuno possono presentare personalmente (Safeguarding Policy, art. 10, comma 2).

Art. 6 • Rapporti con la pubblica amministrazione e con i finanziatori

1. È vietato offrire, promettere o dare denaro o altre utilità, direttamente o tramite terzi, a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, componenti di commissioni di valutazione o persone a loro collegate, e riceverne da essi, per influire su un atto, una decisione o una valutazione che riguarda PRED. Sono ammessi soltanto omaggi di modico valore conformi agli usi di cortesia, estranei a procedure in corso che riguardano PRED.

2. È vietato utilizzare relazioni con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenere vantaggi indebiti per PRED, anche quando il fatto costituisce traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

3. Dichiarazioni, dati e documenti presentati a pubbliche amministrazioni e finanziatori sono **veritieri, completi e verificati sulla fonte**. Chi li predispone conosce le responsabilità previste per le dichiarazioni sostitutive non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

4. I contributi pubblici e privati sono impiegati soltanto per le finalità e le attività per cui sono concessi. La destinazione a finalità diverse, l'indebita percezione di erogazioni e la truffa per conseguirle sono vietate (artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p.).

5. La rendicontazione riporta soltanto spese sostenute, pertinenti al progetto e documentate. Ogni spesa è rendicontata su un solo finanziamento.

6. Pagamenti e incassi avvengono esclusivamente con strumenti tracciabili.

7. PRED sceglie fornitori, collaboratori e partner secondo criteri di qualità, costo e affidabilità e si astiene da rapporti con soggetti destinatari di misure restrittive dell'Unione europea.

8. Nei progetti finanziati dall'Unione europea PRED rispetta gli obblighi del Grant Agreement e degli accordi di consorzio, compresi quelli su conservazione dei documenti, controlli e visibilità del finanziamento.

Art. 7 · Diritto d'autore e intelligenza artificiale

1. Ogni opera di terzi utilizzata da PRED, come musiche, testi, immagini, filmati, caratteri tipografici e software, è coperta da licenza o cessione documentata oppure rientra nelle utilizzazioni libere previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633.

2. PRED indica autori, interpreti e titolari dei diritti nei crediti o, per le opere brevi, nei materiali che accompagnano l'opera.

3. PRED dichiara, nei crediti o nei materiali che accompagnano l'opera, l'uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa nei progetti in cui li impiega e mantiene la supervisione umana sulle scelte creative ed editoriali, in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 e con la L. 23 settembre 2025, n. 132.

4. È vietato generare, pubblicare o diffondere senza il consenso della persona interessata immagini, video o voci di persone reali falsificati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. La cessione, la pubblicazione o la diffusione senza consenso di tali contenuti, quando sono idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità e cagionano un danno ingiusto, costituisce reato (art. 612-quater c.p.). I contenuti generati o alterati con intelligenza artificiale che raffigurano persone, luoghi o eventi reali sono dichiarati come tali.

5. Nelle attività con minori, l'accesso di minori di quattordici anni a strumenti di intelligenza artificiale richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 4, comma 4, della L. 132/2025).

Art. 8 · Dati personali

1. PRED è titolare del trattamento dei dati personali di soci, volontari, collaboratori, partecipanti e pubblico, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Nei progetti co-promossi con altri enti, PRED definisce con gli enti co-promotori i ruoli di titolare, di contitolare (art. 26 GDPR) e di responsabile del trattamento e li indica agli interessati nell'informativa.

2. Chi agisce per PRED tratta soltanto i dati necessari all'attività, per le finalità indicate nelle informative, e vi accede soltanto per le funzioni che svolge (art. 5 GDPR).

3. La liberatoria per l'uso di immagini e voci è sempre distinta dal consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso alla diffusione di immagini e voci ha effetto per il futuro, nei termini stabiliti dalla Safeguarding Policy. Per i minori si applica la Safeguarding Policy.

4. Chi viene a conoscenza di una perdita, di una diffusione o di un accesso non autorizzato a dati personali lo comunica subito al Presidente, che notifica la violazione al Garante per la protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, salvo che sia improbabile un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 33 GDPR). Il Presidente annota ogni violazione, anche non notificata, in un registro (art. 33, paragrafo 5, GDPR) e, se il rischio per le persone è elevato, la comunica anche agli interessati (art. 34 GDPR). Se il Presidente è coinvolto, si applica l'art. 5, comma 10.

5. Le modalità di trattamento sono descritte nelle informative rese agli interessati.

Art. 9 · Rappresentazione delle persone

1. PRED rappresenta le persone con disabilità, i minori e gli adulti con minori opportunità con linguaggio rispettoso e non stigmatizzante, come soggetti attivi delle storie che racconta.
2. È vietato ricorrere alla retorica dell'ispirazione, al pietismo o alla spettacolarizzazione della disabilità, della povertà o della sofferenza.
3. È vietata ogni rappresentazione sessualizzata di minori, anche indiretta. È vietato usare minori come elemento decorativo, compassionevole o strumentale della narrazione e riprenderli in condizioni di vulnerabilità che ne compromettano la dignità presente o futura.
4. Quando una persona racconta la propria storia o la produzione tratta temi sensibili, la persona rappresentata partecipa alla definizione del modo in cui viene raccontata e può ritirarsi dalla produzione prima della distribuzione, nei termini indicati nel contratto o nella liberatoria. Il ritiro dalla produzione non è previsto per le produzioni leggere definite dalla Safeguarding Policy, finché l'attività resta tale (art. 12, comma 2, della Policy), ferma in ogni caso la revoca del consenso di cui all'art. 8, comma 3.
5. Consensi e liberatorie per la partecipazione e la ripresa di minori sono disciplinati dalla Safeguarding Policy.

Art. 10 · Violazioni e provvedimenti

1. Le violazioni del Codice si segnalano attraverso il canale previsto dalla Safeguarding Policy, che ne disciplina la riservatezza, la tutela di chi segnala e il divieto di ritorsioni.
2. Nei confronti dei soci, l'Assemblea delibera il richiamo, la diffida o l'espulsione per i comportamenti che arrecano pregiudizio agli scopi o al patrimonio di PRED (artt. 6 e 15 dello Statuto).
3. Nei confronti dei volontari che non sono soci e di chi svolge un incarico, il Consiglio Direttivo dispone il richiamo, la sospensione dall'attività o la cessazione del rapporto, nel rispetto del contratto e della legge.
4. Nei confronti di partner e fornitori si applicano le clausole del contratto o dell'accordo di partenariato.
5. In attesa delle decisioni, il Consiglio Direttivo può escludere in via cautelare un socio, un volontario o un incaricato dalle attività operative interessate dalla violazione. La misura è organizzativa, è motivata per iscritto, non è una sanzione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e lascia intatti la qualità di socio e i diritti associativi. Dura finché è necessaria all'accertamento dei fatti e cessa al più tardi con la decisione definitiva; il Consiglio Direttivo la revoca quando vengono meno i presupposti e ne riesamina la necessità al termine dell'accertamento previsto dalla Safeguarding Policy. Nei casi urgenti il Responsabile Safeguarding può allontanare la persona dall'attività in corso fino alla decisione del Consiglio Direttivo o, se questo non può decidere, dell'organo competente ai sensi dell'art. 5, comma 5.
6. Prima di ogni provvedimento definitivo nei confronti di un socio, di un volontario o di un incaricato, la violazione è contestata per iscritto alla persona, che ha diritto di essere sentita e di presentare osservazioni scritte entro un termine congruo. La decisione è motivata per iscritto e comunicata alla persona. Nei confronti di partner e fornitori valgono le garanzie previste dal contratto.
7. Quando una violazione può costituire reato procedibile d'ufficio, il Responsabile Safeguarding presenta denuncia all'autorità giudiziaria (facoltà prevista dall'art. 333 c.p.p., che il Codice rende un dovere del Responsabile) senza attendere le decisioni degli organi e ne informa il Presidente, salvo che questi sia coinvolto. Ciascuno può in ogni caso denunciare personalmente il fatto. Se il fatto

riguarda il Responsabile o una persona a lui collegata, la denuncia è presentata dal sostituto o da chi gestisce la segnalazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Safeguarding Policy. Per i fatti che riguardano le persone tutelate dalla Safeguarding Policy si applicano anche le disposizioni della Policy, tra cui quelle sulla denuncia quando la persona offesa è un adulto capace di tutelarsi (art. 10, comma 2, della Policy).

8. Le controversie tra soci, o tra soci e PRED o i suoi organi, sono regolate dall'art. 23 dello Statuto, nei limiti in cui sono compromettibili per legge.

Art. 11 · Adozione, revisione e rinvio

1. Il Codice è approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ed entra in vigore dalla data di approvazione. PRED lo pubblica sul sito predets.com.

2. Il Codice sostituisce integralmente il Codice Etico v.1.0 approvato dall'Assemblea dei soci il 23/04/2026, che cessa di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente Codice.

3. Le modifiche sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea. Il Codice è riesaminato almeno ogni tre anni e dopo ogni modifica dello Statuto o della normativa che lo riguarda. Le modifiche si applicano ai soci e ai componenti degli organi dalla data di approvazione e agli altri destinatari dalla data in cui sono loro comunicate; i volontari che non le accettano possono cessare l'attività senza oneri.

4. Quando il Codice o la Safeguarding Policy riconoscono a una persona una tutela maggiore di quella prevista da un modulo, un consenso o una liberatoria che la persona ha sottoscritto, si applica la disposizione più favorevole alla persona. Le versioni successive del Codice e della Policy si applicano a chi ha già sottoscritto un modulo soltanto se non riducono le tutele che il Codice, la Policy e il modulo riconoscevano alla data della sottoscrizione.

5. I rinvii a disposizioni di legge si intendono riferiti al testo di volta in volta vigente. Se una norma sopravvenuta rende incompatibile una disposizione del Codice, si applica la norma e il Consiglio Direttivo propone l'adeguamento all'Assemblea.

6. Per gli aspetti che il Codice lascia aperti si applicano lo Statuto, il CTS e le norme del codice civile in materia di associazioni.

Firme

Carica	Nome	Firma	Data
Il Presidente e Legale Rappresentante	Simone Esposito	26/10/2026 19:26:12 SIMONE ESPOSITO Simone Esposito	26/10/2026
Il Segretario	Francesca Redighieri	26/10/2026 18:30:44 FRANCESCA REDIGHIERI Francesca Redighieri	26/10/2026

Versioni accessibili: su richiesta, compatibilmente con le risorse di PRED, all'indirizzo info@predets.com.